

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Art. 1 Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, in modo integrato, i controlli interni della Comunità Montana del Monte Acuto.
2. Le attività di controllo interno sono finalizzate al miglioramento della qualità della attività amministrativa, anche attraverso il raggiungimento di livelli di efficienza, efficacia ed economicità più elevati. Esse producono report semestrali (entro il 31 marzo ed il 31 agosto) che sono inviati alla giunta ed al consiglio e, nei casi previsti dalla normativa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Tali report sono pubblicati sul sito internet dell'ente.
3. I controlli interni sono i seguenti:
 - a) di regolarità amministrativa;
 - b) di regolarità contabile;
 - c) di gestione;
 - d) strategico, che comprende anche la relazione sulle performance;
 - e) sulle società partecipate non quotate;
 - f) sugli equilibri finanziari;
 - g) sulla qualità dei servizi erogati.
4. Il sistema dei controlli interni, con particolare riferimento a quelli di regolarità amministrativa e strategico, costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.
5. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della predisposizione da parte del segretario della dichiarazione di inizio e fine mandato che il presidente della comunità montana devono presentare.
6. Gli esiti delle altre forme di controllo interno concorrono alla realizzazione del controllo strategico.
7. Partecipano ai controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale (ove presente), i dirigenti, l'Oiv (o nucleo di valutazione) ed i revisori dei conti. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Presidente dell'ente.
8. Per lo svolgimento delle varie tipologie di controllo interno è attivata una specifica struttura, denominata unità di controllo, posta in staff al direttore generale o, se questa figura è assente, al segretario.
9. I report delle varie tipologie di controllo interno sono pubblicati sul sito internet dell'ente.

10. Gli esiti dei controlli interni sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti.

11. I report sui controlli interni sono sottoposti all'esame del consiglio nel corso dell'esame ed approvazione del conto consuntivo e della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio.

Art. 2 Il controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.
2. Nella fase preventiva si applica alle deliberazioni, alle determinazioni e, più in generale, a tutti i provvedimenti amministrativi. Esso si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. In tale parere viene verificata la conformità della determinazione, dell'atto amministrativo o della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'ente, nonché il rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. L'esito di questa attività è riportato nel testo del provvedimento.
3. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni che devono essere esplicitate nel testo del provvedimento.
4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal segretario, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni e può utilizzare l'Oiv (o il nucleo di valutazione). Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai dirigenti, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva. Esso verifica in aggiunta il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
5. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di **valore superiore a 10.000,00 euro**; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai dirigenti o dagli amministratori e su quelli su cui il segretario, anche come responsabile anticorruzione, ritenga necessario svolgere tale attività. Esso viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni dirigente, percentuale che sale al 30% degli atti adottati dagli uffici che sono individuati a maggior rischio di corruzione. Tali atti sono scelti in modo casuale dal segretario stesso.

6. Viene predisposto un rapporto semestrale che è trasmesso ai dirigenti, all'OIV (o nucleo di valutazione), ai revisori dei conti, al Presidente dell'ente. Esso contiene anche specifiche direttive per i dirigenti. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei dirigenti con le modalità definite dalla apposita metodologia.

Art. 3 Il controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è svolto dal dirigente finanziario e si concretizza nel visto sulle determinazioni e nel parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che producono, anche indirettamente, conseguenze finanziarie e/o patrimoniali sull'ente.

2. Esso verifica:

- a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
- b) la corretta imputazione;
- c) l'esistenza del presupposto;
- d) l'esistenza dell'impegno di spesa;
- e) la conformità alle norme fiscali;
- f) il rispetto delle competenze;
- g) il rispetto dell'ordinamento contabile;
- h) il rispetto del regolamento di contabilità;
- i) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;
- l) l'accertamento dell'entrata;
- m) la copertura nel bilancio pluriennale;
- n) la regolarità della documentazione;
- o) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica

3. Le risultanze di questa forma di controllo sono contenute nel testo del provvedimento. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.

4. Al controllo di regolarità contabile partecipano i revisori dei conti, che verificano le attività di controllo svolte dal dirigente del settore finanziario. Questi predispone con cadenza semestrale uno specifico rapporto che, unitamente alle indicazioni dei revisori dei conti, è trasmesso al sindaco, al direttore generale, ove presente, al segretario, ai dirigenti, allo OIV o nucleo di valutazione ed al Presidente dell'ente.

Articolo 4 Il controllo strategico

1. Il controllo strategico esamina l'andamento della gestione dell'ente. In particolare, rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici contenuti nelle Linee Programmatiche di mandato e nella Relazione Previsionale e Programmatica, gli aspetti economico-finanziari, l'efficienza nell'impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli al contenimento della spesa, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici ed il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
2. Esso ingloba la relazione sulle performance organizzative di cui al DLgs n. 150/2009.
3. Produce report semestrali che sono trasmessi al Presidente dell'ente ed ai revisori dei conti .
4. Tale attività è svolta dall'unità di controllo, che è posta alla dipendenza del direttore generale (ovvero negli enti che ne sono privi del segretario). A questa forma di controllo partecipa l'Oiv (o il nucleo di valutazione) per la attestazione degli esiti della sua attività.

Articolo 5 Il controllo sugli equilibri finanziari

1. La regolamentazione è contenuta nel regolamento di contabilità. Esso si estende anche alla gestione delle società partecipate non quotate. La responsabilità di questa forma di controllo interno è posta in capo al dirigente del settore finanziario.

Art. 6 Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Esso è svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi.
3. Si basa sulla seguente struttura contabile: il PEG (che comprende anche il piano delle performance) ed il PDO; i centri di costo e la contabilità analitica (*qualora attivata*); il sistema di indicatori e di reportistica.
4. Le sue fasi sono quelle previste nel ciclo delle performance di cui al DLgs n. 150/2009.
5. Le sue risultanze sono utilizzate dall'Oiv per la valutazione dei dirigenti.
6. Le attività sono svolte dalla struttura preposta ai controlli interni, coordinata dal direttore generale, ove presente, ovvero dal segretario.
7. I suoi esiti sono contenuti in specifici report e sono trasmessi al Presidente dell'ente ed ai revisori dei conti.

Art. 7 I controlli sulle società partecipate non quotate

1. Il controllo sulle società partecipate non quotate ha come scopo quello di rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, il rispetto dei contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società. Si inserisce nell'ambito del processo di formazione del bilancio consolidato.
2. Esso tiene conto degli obiettivi gestionali assegnati dall'ente alle società partecipate e monitora l'andamento della gestione con riferimento in particolare alla efficienza ed efficacia della gestione ed all'andamento della condizione finanziaria, con particolare riferimento agli effetti che si possono determinare sul bilancio dell'ente.
3. Questa forma di controllo fa capo al direttore generale o, ove mancante, al dirigente responsabile dei rapporti con le società partecipate, che si avvale della struttura preposta ai controlli interni.
4. Le risultanze di questa forma di controllo sono riassunte in rapporti semestrali, da sottoporre alla giunta e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Art. 8 Il controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati si occupa di quelli gestiti direttamente dall'ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni. Esso utilizza metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
2. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni possono essere utilizzate sia metodologie indirette, quali quelle dell'analisi dei reclami pervenuti, che dirette, quali quelle della somministrazione di questionari ai cittadini – utenti. In ogni caso, nell'ente occorre somministrare almeno un questionario all'anno per ciascun settore.
2. L'analisi attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazione molteplici dimensioni, tra le quali quelle ritenute essenziali riguardano gli aspetti tangibili, l'affidabilità, la capacità di risposta, la capacità di rassicurazione, l'empatia. Essa deve escludere ogni forma di personalizzazione e deve tenere conto dello svolgimento di attività in cui l'ente esercita poteri autoritativi, sanzionatori, autorizzativi e/o concessori.
3. Analoghe rilevazioni vanno effettuate, tramite questionario o forme similari, anche per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni.

4. Questa forma di controllo ha come responsabile il direttore generale o, se tale figura manca, il segretario.
5. I suoi esiti sono contenuti in specifici report semestrali che sono trasmessi al Presidente dell'ente, ai revisori dei conti ed all'Oiv (ovvero al Nucleo di Valutazione).
6. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa.

Art. 9 Gestione associata

1. Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato sulla base di convenzioni di cui all'articolo 30 del DLgs n. 267/2000.

Art. 10 La relazione alle sezioni regionali della Corte dei Conti

1. Ai fini della predisposizione della relazione semestrale alle sezioni regionali della Corte dei Conti si tiene conto degli esiti delle varie tipologie di controllo interno e, in particolare, di quello strategico

Art. 11 La valutazione

1. Gli esiti delle varie forme di controllo interno sono trasmesse allo OIV affinché ne tenga conto nella valutazione dei dirigenti, sulla base della metodologia utilizzata dall'ente.

Art. 12 L'affidamento al segretario della responsabilità di settori

1. La responsabilità di settori, in conseguenza dell'affidamento di compiti di rilevante importanza, sui controlli interni e sulla prevenzione della corruzione, può essere affidata al segretario solamente per periodi limitati ed in presenza di circostanze straordinarie, quali l'assenza dei dirigenti con diritto alla conservazione del posto.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Esso è pubblicato sul sito internet dell'ente.